

LEZIONI SUL DIRITTO

**ANTONIO
CAVAGNARO**

**6. LA COSTITUZIONE ITALIANA:
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**



La struttura della carta costituzionale

- ❑ Principi fondamentali (artt. 1 – 12)
- ❑ Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54)
 - Titolo I – Rapporti civili
 - Titolo II – Rapporti etico-sociali
 - Titolo III – Rapporti economici
 - Titolo IV – Rapporti politici
- ❑ Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139)
 - Titolo I – Il Parlamento
 - Sezione I – Le Camere
 - Sezione II – La formazione della legge
 - Titolo II – Il Presidente della Repubblica
 - Titolo III – Il Governo
 - Sezione I – Il Consiglio dei ministri
 - Sezione II – La Pubblica Amministrazione
 - Sezione III – Gli organi ausiliari
 - Titolo IV – La Magistratura
 - Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
 - Sezione II – Norme sulla giurisdizione
 - Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni
 - Titolo VI – Le garanzie costituzionali
 - Sezione I – La Corte Costituzionale
 - Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
- ❑ Disposizioni transitorie e finali (I – XVIII)

LO STATO ITALIANO

FORMA DI STATO

rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati ossia il vario modo di realizzarsi della correlazione tra autorità e libertà.

❑ STATO ITALIANO

stato sociale di diritto
democrazia costituzionale

FORMA DI GOVERNO

modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate tra i suoi organi costituzionali, avuto particolare riguardo all'attività di indirizzo politico ed alle modalità del suo svolgimento.

❑ FORMA DI GOVERNO DELL'ITALIA

repubblica parlamentare

FUNZIONI DELLO STATO APPARATO

FUNZIONE LEGISLATIVA

Potere di porre le norme costitutive dell'ordinamento giuridico statale (intese in senso ampio, ossia comprensive anche degli atti normativi non formalmente legislativi).

FUNZIONE ESECUTIVA/AMMINISTRATIVA

Potere di svolgere quell'attività effettiva e concreta dello Stato diretta al soddisfacimento dei suoi fini immediati (rapporti internazionali, sicurezza pubblica, amministrazione finanziaria, benessere economico, difesa del territorio, istruzione, sanità).

FUNZIONE GIUDIZIARIA

Potere di accertare la volontà normativa da far valere nel caso concreto allo scopo di eliminare lo stato di dubbio che si era determinato in ordine alla qualificazione da dare al caso stesso, oppure per mettere in atto le sanzioni previste nell'ipotesi in cui la volontà normativa non sia stata rispettata (garantendo la certezza del diritto e l'ordine pubblico).

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Direzione politica dello Stato (determinazione dei fini dell'azione statale e dei mezzi per conseguirli)

Interferenze funzionali e separazione dei poteri: separazione dei poteri (art. 70 - art. 104) quale sigillo della democraticità e garanzia dei diritti (il sistema delle garanzie è sottratto al controllo delle maggioranze politiche).

LO STATO APPARATO

☐ ORGANI COSTITUZIONALI

organi che partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi porta all'emanazione di norme costituzionali.

- **Presidente della Repubblica**
- **Parlamento**
- **Senato della Repubblica**
- **Camera dei deputati**
- **Corte Costituzionale**

☐ ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE

organi che, pur non partecipando alla funzione politica, né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività.

- **Consiglio di Stato**
- **Corte dei conti**
- **Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.)**
- **Consiglio Supremo di Difesa**

☐ ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE

- **Presidente della Repubblica**
- **Corte Costituzionale**

IL PARLAMENTO

Artt. da 55 a 82 Cost

BICAMERALISMO (PERFETTO)

Organo complesso, bicamerale composto di due «rami» in posizione di parità funzionale (art. 55 comma 1):

- Camera dei Deputati (dovrebbe rappresentare il «popolo»)
- Senato della Repubblica (dovrebbe rappresentare le «regioni»)

Organi separati, ma dotati di identici poteri e con identità politica:

- vantaggi: più competenze e più attenzione e accuratezza nelle decisioni
- svantaggi: lentezza nelle procedure

Funzione principale: esercizio del potere legislativo

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Solo eccezionalmente le due Camere si riuniscono in «seduta comune» (art. 55 comma 2):

- elezione (art. 83) e giuramento (art. 91) del Presidente della Repubblica;
- messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90);
- elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) (art. 104);
- elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale (135);
- Compilazione (ogni 9 anni) di elenco di persone da cui sorteggiare 16 giudici aggregati della Corte Costituzionale per i giudizi penali (art. 135)

IL PARLAMENTO (segue)

FORMAZIONE DELLE CAMERE

Camera dei Deputati (art. 56)

- è eletta a suffragio universale e diretto;
- il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero;
- sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Senato della Repubblica (art. 57, 58, 59)

- è eletto a suffragio universale e diritto (ma non è interamente elettivo: senatori a vita);
- è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero;
- il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero;
- nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
- sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno;
- sono senatori a vita:
 - coloro che sono stati Presidenti della Repubblica, salvo rinuncia;
 - cittadini nominati dal Presidente della Repubblica che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque).

IL PARLAMENTO (segue)

☐ ELEZIONI

- elezione: metodo democratico di designazione dei governanti (art. 49: attività dei partiti)
- caratteri del voto: personale, uguale, libero, segreto
- rappresentanza giuridica / rappresentanza politica / rappresentatività
- sistemi elettorali: maggioritario, proporzionale, misto;
- conseguenze: bipartitismo; moderatismo, assenza di alternanza, blocco della democrazia
- Durata (legislatura): 5 anni

☐ STATUS DEL PARLAMENTARE

- irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati (art. 68 comma 1);
- immunità (art. 68 commi 2 e 3)
- divieto di mandato imperativo (art. 67)
- incompatibilità: (art. 65: fra senatore e deputato; art. 84: fra parlamentare e Presidente della Repubblica; art. 104: tra parlamentare e membro del C.S.M.; art. 135: tra parlamentare e membro della Corte Costituzionale)

IL PARLAMENTO (segue)

□ ORGANZZAZIONE

- Regolamenti parlamentari (art. 64)
- Presidenti e Uffici di Presidenza
- Gruppi parlamentari
- Commissioni parlamentari

□ FUNZIONAMENTO

- pubblicità delle sedute
- numero legale e determinazione delle maggioranze
- ordine del giorno e sistemi di votazione
- ostruzionismo

IL PARLAMENTO (segue)

Procedimento legislativo (legge ordinaria)

- ❑ Legge ordinaria (formale): espressione della funzione legislativa attribuita congiuntamente alle due Camere del Parlamento
- ❑ Atto complesso eguale: stesso testo approvato a maggioranza semplice da entrambe le Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica
- ❑ Procedimento di formazione: artt. 70/74 Cost.:
 - 1) fase dell'iniziativa (introduttiva): iniziativa governativa (disegni di legge), parlamentare (proposta di legge), popolare (progetto di legge), del CNEL, dei Consigli Regionali (art. 71)
 - 2) fase dell'approvazione delle Camere (costitutiva) (art. 72);
 - a) procedimento ordinario (commissioni in funzione referente)
 - b) procedimento decentrato (commissioni approvano il disegno: funzione deliberante)
 - c) procedimento misto (commissione in funzione redigente)
 - 3) promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dell'efficacia).
- ❑ Crisi della generalità e dell'astrattezza delle norme giuridiche: delegificazione, leggi provvedimento, delegittimazione del Parlamento (abuso del decreto-legge).

IL PARLAMENTO (segue)

Attività di indirizzo politico

- Mozione di fiducia (art. 94)
- Leggi di indirizzo politico:
 - legge di bilancio e legge finanziaria;
 - leggi di approvazione di programmi economici;
 - Leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto
- Deliberazione dello stato di guerra (art. 78; poi art. 87 per il Presidente della Repubblica)
- Procedure di indirizzo (mozione e risoluzione), di controllo e di informazione (interrogazione, interpellanza, inchiesta, indagini, attività conoscitive)
- Mozione di sfiducia

IL GOVERNO

Artt. 92-100 Cost.

Struttura e funzione

- ❑ Il Governo, è un organo complesso, in quanto costituito al suo interno da più organi con competenze autonome. Alcuni di tali organi sono espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio dei Ministri, Ministri, Presidente del Consiglio), altri, invece non lo sono e sono disciplinati da legge ordinaria.
- ❑ Al Governo è affidato il compito d'individuare e tradurre in concreti programmi d'azione l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale (prima) e dal Parlamento (poi) e di curare l'attuazione di tali programmi in tutti i modi in cui essa sia configurabile (potere esecutivo).
- ❑ Funzioni:
 - *esecutive* (o amministrative lato senso): in quanto è al vertice del potere esecutivo, e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato; inoltre spetta al Governo la cd. funzione di "alta amministrazione";
 - *legislative*: esso, infatti, può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex artt. 76 e 77 Cost. (decreti legislativi e decreti legge);
 - *politiche*: in quanto partecipa della direzione politica del paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare;
 - *di controllo*: tale funzione viene esercitata sull'attività di tutti gli organi amministrativi centrali anche se adesso con minor incisività che in passato.

IL GOVERNO (segue)

Il Presidente del Consiglio

Al Presidente del Consiglio è affidata la funzione di coordinare e dirigere l'attività del Consiglio dei Ministri.

È nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una particolare procedura che consiste in una serie di consultazioni con i segretari dei partiti e i presidenti delle Camere al termine della quale viene conferito l'incarico governativo.

Il Presidente del Consiglio a sua volta forma il Governo, nominando i Ministri e stendendo il programma di Governo.

La sua posizione giuridica rispetto ai Ministri è di supremazia poiché egli li sceglie come suoi collaboratori e ne propone la nomina al Presidente della Repubblica, ne dirige e ne vigila l'attività, ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.

La Legge 400/1988 ha rafforzato la figura del Presidente del Consiglio, non solo potenziandone le funzioni di indirizzo e coordinamento ma conferendogli anche la facoltà di sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politico-amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri.

Inoltre il Presidente del Consiglio:

- convoca e presiede il Consiglio dei Ministri;
- presiede quasi tutti i Comitati interministeriali;
- dirige l'ufficio della Presidenza del Consiglio;
- esercita, tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge;
- può avvalersi dei servizi di sicurezza.

IL GOVERNO (segue)

I Ministri

- I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti alle Camere. Essi svolgono funzione politica, in quanto partecipano collegialmente all'indirizzo politico del governo, e amministrativa, perché sono posti a capo dei singoli ministeri.
- Con e senza «portafoglio»: I primi sono a capo di strutture amministrative complesse e hanno capacità di spesa.
- I ministri in particolare svolgono le seguenti funzioni costituzionali:
 - l'esercizio dell'iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni di legge da sottoporre al Parlamento;
 - la partecipazione alle riunioni e all'attività del governo mediante le deliberazioni del Consiglio dei Ministri
 - con riguardo alle funzioni amministrative, provvedono ad emanare atti amministrativi di varia natura, atti di alta amministrazione e regolamenti.

Il Consiglio dei Ministri

- I ministri (compresi quelli senza portafoglio) e il presidente del Consiglio, unitamente al vice presidente, al sottosegretario della presidenza del Consiglio, formano il Consiglio dei ministri. Alle sedute del Consiglio, che è un organo collegiale, partecipano anche i presidenti delle Regioni a statuto speciale quando si tratti di materie che riguardino le stesse. Le funzioni del Consiglio dei ministri consistono:
 - nella determinazione della politica generale del governo e dell'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera anche su questioni relative all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere;
 - nelle decisioni sulla politica normativa del governo. A esso, infatti, spetta di deliberare sui disegni di legge di iniziativa del governo da presentare alle Camere, sui decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi da emanare con decreto del Capo dello Stato;
 - nella soluzione delle divergenze politiche o dei conflitti di attribuzione fra i ministri;
 - nella decisione sulla politica del governo nel rapporto con le Regioni.
- Fra gli organi che costituiscono il governo in senso lato, particolare importanza assumono i comitati interministeriali, il commissario del governo, i commissari straordinari e il Consiglio di gabinetto.

IL GOVERNO (segue)

Gli atti aventi forza di legge

Decreti attraverso i quali il potere legislativo è esercitato dal Governo (legge in senso materiale).

Il principio di separazione dei poteri non trova applicazione rigida.

❑ Decreto legislativo delegato: art. 76 Cost.

Delegazione (tramite la c.d. «legge delega») della funzione legislativa al Governo, ma

- con determinazione di principi e criteri direttivi
- per tempo limitato
- per oggetti definiti

❑ Decreto-legge: art. 77 Cost.

Provvedimenti provvisori adottati direttamente dal Governo sotto la sua responsabilità

- in casi straordinari di necessità ed urgenza
- da presentare il giorno stesso della loro emanazione alle Camere per la loro conversione in legge
- diventano inefficaci sin dall'inizio se non sono convertiti entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- ❑ Capo dello Stato italiano e rappresentante della unità nazionale (artt. 83 e ss.)
- ❑ Costituisce un potere neutro, apolitico ed imparziale, che esercita funzioni di garanzia e di controllo sugli organi di indirizzo politico al di sopra delle tre funzioni tradizionali (legislativa, esecutiva, giudiziaria), con il fine di equilibrare il sistema senza svolgere funzioni attive di governo e di indirizzo politico.
- ❑ Il Presidente della Repubblica è
 - garante della Costituzione e, come tale, vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute.
 - arbitro tra i partiti, costituendo il punto di unione di tutte le forze politiche nazionali (art. 87 Cost. che qualifica il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato italiano e rappresentante della unità nazionale).
- ❑ Eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato): elezione a scrutinio segreto con necessità della maggioranza di due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini mentre in quelli successivi è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.).
- ❑ Può essere eletto qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non appartenga, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia (XIII disp. finale Cost.).
- ❑ Art. 84 Cost.: l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica; la durata della carica è di sette anni, che decorrono dalla data del giuramento. In caso di impedimento le funzioni del Presidente della Repubblica vengono assunte dal Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (segue)

FUNZIONI:

sul Potere legislativo:

- ratifica i trattati internazionali;
- può sciogliere le Camere;
- può inviare messaggi alle Camere;
- nomina 5 Senatori a vita;
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo;
- promulga (o rinvia) le leggi;
- scioglie i consigli comunali, provinciali e regionali su proposta del Governo;
- indice il *referendum* e le elezioni;

sul potere esecutivo:

- nomina il Governo;
- nomina i funzionari di grado più alto;
- dichiara lo Stato di guerra, comanda le forze armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa;
- conferisce la cittadinanza e le onorificenze;
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (segue)

FUNZIONI (segue):

- ❑ sul potere giudiziario:
 - presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
 - nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
- ❑ in qualità di rappresentante dell'unità nazionale:
 - rappresenta lo Stato;-
 - gode del potere di esternazione;
 - può concedere la grazia.
- ❑ L'art. 89 Cost. prevede il c.d. istituto della "controfirma ministeriale disponendo che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità". Il Governo (di cui i ministri fanno parte) viene così ad essere l'unico responsabile politico di tali atti nei confronti del Parlamento.
- ❑ La cessazione dall'ufficio di Presidente può avvenire per morte, fine del settennato, dimissioni (atto personalissimo che non richiede controfirma ministeriale). Le dimissioni una volta presentate, sono irrevocabili, non possono essere sottoposte a termini o a condizione, ed hanno efficacia dal momento della comunicazione al Parlamento, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Altre cause di cessazione sono:
 - l'impedimento permanente
 - la destituzione a seguito della condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale.
- ❑ Il Parlamento, nella composizione prescritta, viene riunito dal Presidente della Camera, trenta giorni prima che scada il termine dei sette anni per il Presidente in carica.

LA MAGISTRATURA

Artt. 101-113

- ❑ La Magistratura art. 104 Cost.) è ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
- ❑ Essa è costituita dal complesso degli organi civili, penali ed amministrativi che, nel loro insieme, costituiscono il potere giudiziario che è titolare della funzione giurisdizionale.
- ❑ Per la Costituzione i giudici sono completamente indipendenti e sono sottoposti soltanto alle leggi dello Stato (art. 101 Cost.).
- ❑ I principi che assicurano l'imparzialità e l'indipendenza della Magistratura e i principi diretti a disciplinare il funzionamento dell'attività giurisdizionale sono:
 - **l'eguaglianza** di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione (art. 3 Cost.);
 - **l'assunzione dei giudici** avviene tramite concorso pubblico, riservato ai laureati in giurisprudenza, con una selezione dei candidati con criterio di scelta trasparente;
 - **l'indipendenza dei magistrati** avviene secondo: l'assenza di gerarchia tra magistrati (nessun giudice può imporre ad un altro giudice) e i giudici non possono essere trasferiti dalla loro sede senza il loro consenso per evitare che sia bloccata un'inchiesta a seguito del trasferimento forzato del giudice (art. 107 Cost.); la carriera dei giudici è sottoposta alla valutazione di un organismo indipendente, il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.);
 - **l'imparzialità** viene assicurata con l'obbligo per i giudici di astenersi dai processi nei quali abbiano interessi relativi all'esito della controversia.

LA MAGISTRATURA (segue)

Il giusto processo (art. 111 Cost.)

L'art. 111 Cost. prevede i “principi del giusto processo”

- incentrato sul contraddittorio delle due parti
- in condizioni di parità
- sottoposto alla decisione di un giudice imparziale
- Ragionevole durata (assicurata dalla legge)

I principali diritti sul giusto processo «penale» (di tipo accusatorio):

- indipendenza e imparzialità dei giudici;
- la parità delle parti davanti al giudice;
- la formazione della prova mediante il contraddittorio fra le parti;
- la durata del procedimento a carico dell'imputato e dell'indagato.

La Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti dei giudici devono essere motivati.

Qualora la motivazione non è ritenuta corretta dai destinatari della sentenza, è presente il doppio grado della giurisdizione, dove le parti possono chiedere di far riesaminare il caso da un giudice diverso da quello precedente.

L'attività giurisdizionale è divisa in tre settori: civile, penale e amministrativo.

LA MAGISTRATURA

L'amministrazione della GIUSTIZIA

Art. 3 – Art. 24 – Art. 25 – Art. 27 – Art. 101 – Art. 102 – Art. 104 – Art. 111

RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE

- Divieto di discriminare: sottrarre ad una persona ciò che ragionevolmente gli compete
- Doveri di distinguere: attribuire a ciascuno ciò che ragionevolmente gli spetta
- Adeguatezza della legge ai casi della vita.

DIRITTI PROCESSUALI

- Diritto al «giudice naturale» precostituito per legge
- Diritto di agire in giudizio
- Diritto «inviolabile» di difesa in ogni stato e grado del procedimento

RESPONSABILITA' PENALE e SANZIONI

- *Nulla poena sine lege* (art. 25 comma 2)
- Presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2)
- Senso di umanità e funzione rieducativa nella pena

GIUSTO PROCESSO

- Magistratura come ordine autonomo ed indipendente (art. 104)
- La giustizia è amministrata in nome del popolo da giudici soggetti soltanto alla legge, terzi e imparziali
- Motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- Contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

- ❑ È l'organo che svolge funzioni di controllo e garanzia della rispondenza delle leggi ai principi dell'ordinamento costituzionale.
- ❑ La Corte costituzionale si compone di 15 giudici, nominati per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dalle Magistrature (ordinarie, amministrative, contabili), tra professori, avvocati e magistrati.
- ❑ I Giudici restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili; tra di essi viene eletto il Presidente che ha un mandato di 3 anni. Il Presidente e i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni sono aiutati da assistenti di studio.
- ❑ Svolge in forma giurisdizionale i seguenti compiti:
 - controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge in via incidentale (su iniziativa di un giudice nel corso di un processo) e in via principale (su ricorso dello Stato avverso leggi delle Regioni e su ricorso di una Regione, avverso leggi dello Stato o di altra Regione);
 - risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, e fra le Regioni;
 - giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
 - giudizio sulle accuse per alto tradimento o per attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica.

LA CORTE COSTITUZIONALE (segue)

Artt. 134-137 Cost.

❑ La Corte Costituzionale non può giudicare una legge di proprio iniziativa ma può prenderla sotto esame solo previa richiesta, la richiesta deve indicare quali articoli devono essere presi in considerazione e la corte deve obbligatoriamente attenersi alla richiesta ricevuta. La questione di costituzionalità può essere eseguita in due modi:

❑ in via incidentale

(la più frequente) può essere seguita solo quando sia in corso un qualsiasi processo in cui la legge ritenuta incostituzionale debba essere applicata. La richiesta può essere sollevata da qualsiasi parte del processo, ma deve essere prima valutata dal giudice che deve garantire la fondatezza della richiesta. Se la richiesta è fondata, il processo è sospeso finché la corte non dà la sua sentenza.

❑ in via principale

(meno frequente) può essere sollevata dallo stato nei casi di controversie con le regioni e dalle regioni contro lo stato o contro altre regioni. Il ricorso deve essere pubblicato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o quando lo stato e la regione ritengano che uno dei due enti abbia invaso la sfera di competenza altrui.

ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE

Organi ausiliari del Governo

Consiglio di Stato (art. 100 comma 1 Cost.)

- funzioni giurisdizionali (organo della giustizia amministrativa di secondo grado):
 - in sede giurisdizionale è composto da sei sezioni giurisdizionali (la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima): in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri
 - contro le sentenze del Consiglio di Stato non è ammesso il ricorso in Cassazione, salvo che per difetto o mancato esercizio della giurisdizione (art. 111, ultimo comma, Cost.);
- funzioni consultive (consulenza giuridico-amministrativa):
 - attività svolta dalla prima sezione consultiva e dalla sezione consultiva per gli atti normativi.
 - Il Presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Corte dei conti (art. 100 comma 2 Cost.)

- esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

Altri organi a rilevanza costituzionale

Consiglio Supremo di Difesa

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.)

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.)

DECENTRAMENTO DELLO STATO E AUTONOMIE LOCALI

Distribuzione del potere pubblico in modo periferico con sua assegnazioni ad enti territoriale che rappresentano le rispettive popolazioni e concorrono con lo Stato a determinate la struttura politica del nostro Paese (TITOLO V – artt. 114-133 Cost.)

Tipologie di autonomia degli enti territoriali minori:

- normativa
- organizzativa
- politica

REGIONE

- Ente intermedio tra lo Stato e le minori collettività locali con funzioni legislative ed amministrative
- Regioni a statuto speciale Regioni a statuto ordinario
- Organi: Consiglio, Giunta, Presidente
- Competenza legislativa (concorrente/esclusiva: art. 117 Cost.)

CITTA' METROPOLITANE

- Subentrate dal 2015 alle omonime Province (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria)
- Organi: Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano, Conferenza metropolitana
- Funzioni: pianificazione territoriale, servizi pubblici, promozione economica, viabilità e mobilità, informatizzazione e digitalizzazione

PROVINCIA

- Mantenuite in vita dopo il fallimento del progetto di revisione costituzionale del 2016
- Funzioni solo amministrative (pianificazione territoriale, trasporti, scuola.

COMUNE

- Forma più antica di autogoverno locale
- Funzioni solo amministrative: polizia municipale, pianificazione urbanistica, trasporti urbani, servizi gas ed elettricità (aziende municipali), servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare.